



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA**

www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia - e-mail cpvibovalentia@mit.gov.it - pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 03 /2019

“OBBLIGO DI SBARCO DI SPECIE ITTICHE SOGGETTE A TAGLIA MINIMA”

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

- VISTO** Il D.P.R. 1639/68 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Regolamento (UE) nr. 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
- VISTI** l'art. 15 comma 1° e l'allegato III del Regolamento (CE) nr. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1010/2009 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, nr. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, nr. 96”;
- VISTO** in particolare l'articolo 10 commi 4° e 5° del succitato D.Lgs. 4/2012 concernente gli adempimenti conseguenti alla cattura accidentale o accessoria delle specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con specifico riferimento agli “obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima”;
- VISTO** l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 1 marzo 2012, con oggetto “Esenzioni dagli obblighi previsti dal Reg. (CE) 1224/2009”;
- VISTO** l'art. 15 del Regolamento (UE) nr. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) nr. 1392/2014 che istituisce un Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

- VISTO** l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 28 luglio 2016, recante "Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata";
- VISTO** il Capo II – artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017, recante "Misure attuative relative alla attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima";
- VISTA** la propria ordinanza n. 08/2011, in data 04.03.2011, per le disposizioni inerenti l'esercizio della pesca marittima professionale;
- VISTA** la propria ordinanza n. 15/2015, in data 25.05.2015, relativa agli obblighi di comunicazione d'ingresso e di uscita dal porto;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO:** necessario regolamentare, in attuazione delle predette disposizioni, le modalità di comunicazione all'Autorità marittima delle attività della pesca marittima per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionale, comunitari e nazionali e delle potestà in tal senso conferite dalle richiamate disposizioni regolamentari;

ORDINA

Art. 1 (ambito di applicazione)

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca non dotate di log-book elettronico, soggette agli obblighi di sbarco ai sensi dell'art. 15 Reg. UE 1980/2013 e di comunicazione preventiva ai sensi dall'art. 6 comma 1 lett. b) del D.M. 20 luglio 2017.

Art. 2 (comunicazioni preventive allo sbarco)

Le unità da pesca di cui all'art. 1 devono effettuare, almeno un'ora prima dell'ingresso nei porti del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina, una comunicazione preventiva all'Autorità marittima a mezzo VHF, ovvero tramite telefono (ai numeri 0963/573911-400), specificando:

- il quantitativo stimato delle catture soggette all'obbligo di sbarco presente a bordo;
- le specie ittiche oggetto di cattura e soggette al suddetto obbligo;
- il sistema di pesca con il quale dette catture sono state effettuate;
- le modalità di stivaggio separate, come previsto dalla vigenti disposizioni comunitarie.

La suddetta comunicazione non esime il comandante dell'unità da pesca dagli obblighi di registrazione sul log-book cartaceo del prodotto pescato e sbarcato.

Art. 3
(disposizioni finali e sanzioni)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione nella pagina "ordinanze" del sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e dei suoi uffici dipendenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco, contravviene alle previsioni di cui all'art. 6 comma 1° del D.M. 20 luglio 2017 del MIPAAFT e dell'art. 10 comma 1° lett. aa) del D.Lgs. 4/2012, fattispecie punibili ai sensi dell'art. 11 comma 2° dello stesso D.Lgs.

Vibo Valentia Marina, li 05/03/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe SPERA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
--

